

Principali argomenti UPD 10.2023 del 21/06/2023

GESTIONE DEL PERSONALE

| | |
|---|----|
| Ammortizzatore Sociale Unico – Invio domanda con flusso CSV | 5 |
| Assistenza fiscale da modello 730 | 21 |
| Welfare aziendale..... | 22 |

GESTIONE PARASUBORDINATI

| | |
|---|----|
| Assistenza fiscale da modello 730 | 28 |
| Welfare aziendale..... | 29 |

| | |
|--|-----------|
| TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021) | 33 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023 | 34 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| CONTENUTI PROSSIMI RILASCI..... | 37 |
|--|-----------|

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO..... | 3 |
| AVVERTENZE | 3 |
| ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO | 4 |
| GESTIONE DEL PERSONALE – Rev. 01.44.32 Upd. 10.2023 | 4 |
| Aggiornamenti AUTOMATICI | 4 |
| Ammortizzatore Sociale Unico – Invio domanda con flusso CSV | 5 |
| Assistenza fiscale da modello 730 | 21 |
| Welfare aziendale | 22 |
| ANF – Nuovi livelli reddituali | 25 |
| Interventi vari | 26 |
| GESTIONE CASSA EDILE – Rev. 01.44.32 Upd. 10.2023 | 27 |
| Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente..... | 27 |
| GESTIONE PARASUBORDINATI – Rev. 01.44.32 Upd. 10.2023 | 28 |
| Assistenza fiscale da modello 730 | 28 |
| Welfare aziendale | 29 |
| Interventi vari | 32 |
| TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021)..... | 33 |
| TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023 | 34 |
| CONTENUTI PROSSIMI RILASCI | 37 |

VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

| Modulo | Versione corrente | Versione minima |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Modulo base | 03.12.80 | 03.12.40 |
| Gestione del Personale | 01.44.32 | 01.44.30 |
| Presenze/Libro unico per aziende | 01.44.32 | 01.44.30 |
| Cassa edile | 01.44.32 | 01.44.30 |
| Gestione Parasubordinati | 01.44.32 | 01.44.30 |
| Mensilizzazione telematica | 01.35.32 | 01.35.30 |

Il Codice identificativo dell'Aggiornamento è 20262310A del 21/6/2023

AVVERTENZE

Prima di scaricare i moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi.

L'assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. A tal proposito si ricorda che queste potranno essere reperite accedendo alla sezione “**Aggiornamenti – Versioni Precedenti**” disponibile nel pannello principale del programma di Aggiornamento.

ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

GESTIONE DEL PERSONALE – Rev. 01.44.32 Upd. 10.2023

Aggiornamenti AUTOMATICI

Con l'upd versione 01.42.20, si è iniziata un'attività di rivisitazione degli aggiornamenti tabellari/adeguamento archivi. Tale attività, gradualmente, porterà ad una completa eliminazione dei lavori di aggiornamento tabellari manuali e ridurrà l'impatto dell'adeguamento archivi, lavori che, ad oggi, obbligatoriamente vanno eseguiti dall'utente.

Gli aggiornamenti, saranno automaticamente eseguiti, entrando nel menù Gestione del personale, dopo aver installato l'upd.

Con il presente upd, sono stati predisposti i seguenti aggiornamenti automatici:

| Manutenzione | Motivazione |
|--|---|
| Tabella indici ISTAT | Inserita per il mese di Maggio 2023, la percentuale utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2022 pari a 0,878807%; |
| Tabella causali | Inserite le seguenti causali blindate: <ul style="list-style-type: none">• 10606 – Ammortiz.Sociale Unico;• 10607 – Assenze per alluvione. |
| Tabella eventi | Inseriti i seguenti eventi blindati: <ul style="list-style-type: none">• 10059 – Ammortizzatore Sociale Unico (evento periodico);• 10060 – Ammortizzatore Sociale Unico (evento non periodico). |
| Tabella codici legenda foglio presenze | Inserito il codice Am - Ammortizzatore Sociale Unico. |

Le tabelle aggiornate visualizzeranno anche la versione di aggiornamento che corrisponde a 01.44.32.

Ammortizzatore Sociale Unico – Invio domanda con flusso CSV

DL 61/2023 del 1° Giugno 2023
Circolare INPS n. 53 del 8/6/2023
Messaggio INPS n. 2215 del 14/6/2023
Messaggio INPS n. 2264 del 16/6/2023

Premessa:

Nella Gazzetta Ufficiale. n. 127 del 1° giugno 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, contiene, tra l'altro, un nutrito pacchetto di aiuti in favore di aziende e lavoratori colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, numerosi territori della regione Emilia Romagna.

Tra le misure previste in materia di lavoro, l'articolo 7 del menzionato decreto-legge introduce un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale "unico", a tutela sia dei datori di lavoro, costretti a sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza del medesimo evento alluvionale.

Destinatari:

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023 sono destinatari dell'ammortizzatore unico i seguenti soggetti:

- Lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni contenuti nell'allegato n. 1 al medesimo decreto-legge n. 61/2023 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l'attività lavorativa;
- Lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi nell'allegato n. 1 al decreto-legge n. 61/2023.

La medesima misura di sostegno è, altresì, prevista in favore dei seguenti lavoratori agricoli:

- Lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023; Lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni ricompresi nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni;

- Lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;

- Lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono l'attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Riguardo alla condizione impeditiva di recarsi al lavoro, l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023 prevede che la stessa sia collegata:

- a) a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;
- b) alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- c) alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- d) alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
- e) alle condizioni di salute di familiari conviventi;
- f) ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale.

In ordine alla documentazione a supporto delle richieste di accesso alla nuova misura di sostegno, si precisa che relativamente alla condizione di cui alla lettera a), i datori di lavoro, in sede di compilazione della domanda (si veda il successivo paragrafo 5), indicheranno l'esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (es. decreto di stato di calamità; ordinanza prefettizia o comunale) riferito alla situazione emergenziale.

In merito alle condizioni di cui alle lettere da b) a f), i datori di lavoro indicheranno di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata.

Le suddette documentazioni dovranno essere custodite dai datori di lavoro - secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 6, c. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 e dall'articolo 5, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 - anche ai fini delle attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni.

Modalità di pagamento:

L'ammortizzatore sociale unico è erogato dall'istituto esclusivamente con pagamento diretto in favore dei lavoratori dipendenti destinatari.

Domanda:

Riguardo alle modalità di compilazione della domanda, i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, ai fini della richiesta

dell'ammortizzatore unico, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzati a consentire all'Istituto di erogare la misura di sostegno.

Il *file*, compilato secondo il tracciato e le regole contenuti nell'Allegato n. 3 alla presente circolare, dovrà essere trasmesso all'Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce "CIGO- CIGS - Solidarietà", selezionando l'apposito oggetto "Ammortizzatore Unico".

Il predetto file .csv potrà essere trasmesso a partire dalla data del 15 giugno 2023.

Il file trasmesso, dopo essere stato acquisito nei sistemi dell'Istituto, sarà sottoposto a controlli formali, sintattici e di merito, per verificarne la correttezza, la coerenza e la congruenza dei dati presenti.

Gli esiti dei controlli saranno comunicati al mittente e all'azienda, qualora il mittente sia un intermediario, in modo che i dati forniti nel file che presentino eventuali anomalie, siano immediatamente evidenziati, per consentire una nuova trasmissione delle sole posizioni non risultate corrette. I flussi che, invece, risulteranno corretti saranno acquisiti per la successiva istruttoria automatizzata e conseguente definizione.

Con riferimento al momento temporale in cui, ai fini dell'ammissione alla menzionata tutela, i lavoratori subordinati del settore privato devono essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo, la suddetta data deve intendersi differita al primo giorno lavorativo successivo (2 maggio 2023).

Ai fini dell'accesso all'ammortizzatore sociale "unico" per impossibilità a prestare attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati, si precisa che detta impossibilità, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici in oggetto, non deve intendersi riferita all'intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. Si ricorda che, ricorrendo detta ipotesi, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell'arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023 (termine ultimo fissato dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023).

Infine, nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall'impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato – residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati - l'accesso all'ammortizzatore sociale "unico" è ammesso a prescindere dalla circostanza che l'attività lavorativa si svolga all'interno o al di fuori dei territori ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023. Si rammenta che, in questa circostanza, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 15 giornate da collocare nel medesimo arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

Flusso operativo

Ai fini della richiesta dell'ammortizzatore unico, occorre compilare un file informativo in formato .CSV, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzato a consentire all'Istituto l'erogazione della misura di sostegno.

Per la generazione del file in formato .CSV, l'utente deve preventivamente procedere:

- 1) Ad elaborare la busta del mese per il quale si sta richiedendo l'ammortizzatore unico (buste competenze mesi di Maggio, Giugno, Luglio e/o Agosto 2023);
- 2) All'inserimento dell'evento ammortizzatore unico all'interno della gestione Ammortizzatori sociali, per mese oggetto della domanda.

Quindi, ad esempio, se l'utente deve richiedere l'ammortizzatore unico per il mese di Maggio 2023, è **OBBLIGATORIA** la presenza delle buste e dell'evento ammortizzatore unico per Maggio 2023.


Di seguito le implementazioni apportate e le motivazioni di quanto sopra:

Implementazioni

Gestione ammortizzatori sociali

L'obbligatoria presenza dell'evento è imposta dal fatto che, il conteggio dei giorni di sospensione viene eseguito incrociando il periodo di sospensione lavorativa (periodo compreso tra le date indicate nei campi **"Durata totale - Dal/AI"**) con i giorni lavorabili del mese.

E' stato creato il nuovo nodo denominato *Ammortizzatore unico*:



Inserendo un nuovo elemento, tramite l'apposito pulsante, sarà visualizzata la consueta pagina già in essere per un qualunque altro evento di integrazione salariale.

Saranno utilizzabili solo ed esclusivamente i campi necessari alla



gestione del nuovo ammortizzatore sociale, tutti gli altri campi saranno disabilitati:

Nella pagina *Dati evento*, i campi utilizzabili sono:

Tipologia evento

Sarà possibile indicare uno dei seguenti valori, ciascuno riferito all'intero mese di competenza dell'ammortizzatore unico:

- 15 – Ammortizzatore Sociale Unico dal 2/5/2023 al 31/5/2023.
Da utilizzare per le domande riferite al mese di competenza Maggio 2023;
- 16 – Ammortizzatore Sociale Unico dal 1/6/2023 al 30/6/2023.
Da utilizzare per le domande riferite al mese di competenza Giugno 2023;
- 17 – Ammortizzatore Sociale Unico dal 1/7/2023 al 31/7/2023.
Da utilizzare per le domande riferite al mese di competenza Luglio 2023;
- 18 – Ammortizzatore Sociale Unico dal 1/8/2023 al 31/8/2023.
Da utilizzare per le domande riferite al mese di competenza Agosto 2023.

Posizione INPS

Sarà necessario indicare la posizione INPS a cui è riferito l'ammortizzatore sociale unico.

Durata totale – Dal/AI

Le date di inizio e fine evento saranno bloccate e automaticamente valorizzate nel modo seguente:

- Con “**Tipologia evento**” = 15 → “**Durata totale – Dal**” = 2/5/2023 e “**Durata totale – AI**” = 31/5/2023;
- Con “**Tipologia evento**” = 16 → “**Durata totale – Dal**” = 1/6/2023 e “**Durata totale – AI**” = 30/6/2023;
- Con “**Tipologia evento**” = 17 → “**Durata totale – Dal**” = 1/7/2023 e “**Durata totale – AI**” = 31/7/2023;
- Con “**Tipologia evento**” = 18 → “**Durata totale – Dal**” = 1/8/2023 e “**Durata totale – AI**” = 31/8/2023.

Modalità riporto

Il campo sarà bloccato e automaticamente valorizzato con *I – Inserimento manuale CON successivo riporto in busta*.

Note

Il campo potrebbe essere utile all’inserimento di eventuali note da parte dell’utente.

Nella pagina *Elenco dipendenti*, i campi utilizzabili sono:

A zero ore

Selezionando la casella “**A zero ore**”, sarà ipotizzata una sospensione dell’attività lavorativa per tutti i giorni lavorabili del mese (tutti i giorni lavorabili, in base all’orario associato al dipendente, compresi nel periodo identificato dalle date indicate in “**Durata totale - Dal/AI**”).

Se, invece, la sospensione dell’attività lavorativa ha interessato solo parzialmente il mese, occorrerà utilizzare la successiva opzione “**Riduz. settimanale**”.

Riduz. settimanale

Selezionando la casella “**Riduz. settimanale**”, sarà necessario identificare i giorni di sospensione tramite l’indicazione delle relative ore all’interno della pagina che si attiva tramite il pulsante Dettaglio:

Riduzione settimanale

Ai fini della richiesta dell'ammortizzatore unico e della compilazione del file in formato .CSV, indicare le giornate di sospensione dell'attività lavorativa.

| Maggio 2023 | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

Conferma Annulla



In questo caso, quindi, i giorni di sospensione dell'attività lavorativa saranno tutti quelli compresi nel periodo identificato dalle date indicate in “**Durata totale - Dal/AI**”, a condizione che vengano specificate dall'utente le ore di sospensione e che siano lavorabili per il dipendente.

Codice evento

Selezionando la casella “**A zero ore**”, sarà proposto l'evento periodico blindato 10059.


Selezionando la casella “**Riduz. settimanale**”, sarà proposto l'evento non periodico blindato 10060.

Inserimento dipendenti

Tramite gli appositi pulsanti, l'utente dovrà inserire **solo** i lavoratori oggetto della richiesta di ammortizzatore unico. Per ciascuno, sarà indicato se la sospensione dell'attività lavorativa è avvenuta a zero ore o meno.

Saranno, infine, determinate le ore “potenziali” di sospensione.

Ricordiamo che tramite l'opzione sotto sarà possibile inserire tutti i dipendenti in una volta:




Busta paga

L'obbligatoria presenza della busta è imposta dal fatto che, come già

detto in precedenza, tra i campi che popolano il file .CSV è presente “**DiffACredito**” e “**Retribuzione persa**”, per la cui valorizzazione è necessaria la presenza di una serie di informazioni native in busta paga, ovvero:

- Tipo paga;
- Divisore orario contrattuale;
- Numero mensilità;
- Ore lavorabili;
- Retribuzione teorica;
- % part time (per lavoratori part time orizzontale);
- % part time mese (per lavoratori part time verticale/misto);
- Paga giornaliera.

Se la busta viene elaborata dopo l’inserimento dell’evento ammortizzatore unico all’interno della gestione Ammortizzatori sociali, tale evento sarà, come di consueto, riportato all’interno del foglio presenze (come avviene per gli eventi di integrazione salariale) e, di conseguenza, in busta paga sarà riportata la relativa causale figurativa ad importo zero.



| Cod... | Descrizione | T/C | Ore/Giorni | % | Competenze | Detrazioni |
|--------|-------------------------|-----|------------|---|------------|------------|
| 155 | Elemento Distinto | C | 1,000 | M | 0,000 | 550,00 |
| 48 | Festività (f) | C | 1,000 | G | 0,000 | 0,00 |
| 10606 | Ammortiz. Sociale Unico | C | 22,000 | G | 0,000 | 0,00 |
| 10607 | Assenze per alluvione | C | 26,000 | G | 0,000 | 1,709,60 |
| 1209 | Bonus D.L. 03/2020 | C | 0,000 | M | 0,000 | 151,84 |

Per i lavoratori mensilizzati, oltre alla suddetta causale figurativa, sarà riportata la causale blindata *10607 – Assenze per alluvione*;

**Formazione
file CSV
Ammortizzatore
sociale unico**

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori su più aziende


Ammortizzatori sociali

Formazione file CSV Ammortizzatore sociale unico

Dopo la selezione dell’azienda, sarà possibile indicare il mese/anno di riferimento e la causale, ovvero il motivo che ha reso impossibile

recarsi a lavoro (campo “Causale”).

Se per il mese e l’anno indicato non viene trovata nessuna busta paga oppure non viene trovato l’evento di ammortizzatore unico, sarà attivato il messaggio bloccante sotto riportato:



Superato il precedente controllo, sarà proposta una pagina contenente tutti i lavoratori per i quali viene trovata la busta paga e l’evento di ammortizzatore unico (non saranno proposti i lavoratori cessati in mesi precedenti), ovvero:

Formazione file CSV Ammortizzatore sociale unico

Azienda: 0001 Anno: 2023 Mese: 5

Selezione/deselezione tutti ☒


| Cod. | Codice fiscale | Cognome | Nome | Da riport... | Ambito | Pos. contr. | Unità... | Tipol... | Resid... | Tipo... | % impl... | GG s... | GG la... | DiffAC |
|------|-------------------|-----------------------|------|-------------------------------------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|-----------|---------|----------|--------|
| 1 | DPNNM047H06C342X | DIP UNO MENSILIZZ | NOME | <input checked="" type="checkbox"/> | DM | 8905321521 | | T1 | | F | 100,00 | 22 | 22 | 1.7 |
| 2 | DPNNM070C01C351G | DIP DUE MENSILE | NOME | <input checked="" type="checkbox"/> | DM | 8905321521 | | T1 | | F | 100,00 | 26 | 26 | 2.7 |
| 3 | DPTNM041L06F214A | DIP TRE ORARIO | NOME | <input checked="" type="checkbox"/> | DM | 8905321521 | | T1 | | F | 100,00 | 26 | 26 | 2.5 |
| 4 | DPQNM067A41C351K | DIP QUATTRO GIORN | NOME | <input checked="" type="checkbox"/> | DM | 8905321521 | | T1 | | F | 100,00 | 22 | 22 | 2.1 |
| 5 | DPCNM072M09C351O | DIP CINQUE PT ORIZZ | NOME | <input checked="" type="checkbox"/> | DM | 8905321521 | | T1 | | P | 38,15 | 22 | 22 | 7 |
| 6 | DPSNM081A41C573D | DIP SEI AGR | NOME | <input checked="" type="checkbox"/> | AGR | CIDA...../ | | | | F | 100,00 | 22 | 22 | 1.3 |
| 8 | DPTNM073E04C351D | DIP OTTO AGR | NOME | <input checked="" type="checkbox"/> | AGR | CIDA...../ | | | | F | 100,00 | 22 | 22 | 1.2 |
| 9 | DPNNM000B01C351Y | DIP NOVE PT VERTICALE | NOME | <input checked="" type="checkbox"/> | DM | 8905321521 | | T1 | | V | 60,12 | 13 | 13 | 1.9 |
| 10 | DPDNNM000A42F158K | DIP DIECI PT MISTO | NOME | <input checked="" type="checkbox"/> | DM | 8905321521 | | T1 | | M | 41,62 | 12 | 12 | 2.0 |
| 11 | DPNNM000A09C351M | DIP UNDICI | NOME | <input checked="" type="checkbox"/> | DM | 8905321521 | | T1 | | F | 100,00 | 4 | 4 | 1.9 |
| 13 | DPTNM097M08C351E | DIP TREDICI | NOME | <input checked="" type="checkbox"/> | DM | 8905321521 | | T1 | | F | 100,00 | 22 | 22 | 2.2 |
| 15 | DPQNM091E05C342F | DIP QUATTORDICI | NOME | <input checked="" type="checkbox"/> | DM | 8905321521 | | T1 | | F | 100,00 | 22 | 22 | 1.9 |

Conferma Annulla

Questa pagina, in pratica, rappresenta in contenuto del file .CSV, contiene infatti tutti i campi richiesti dall’Istituto e presenti all’interno del flusso, con automatica valorizzazione e con possibilità, da parte

dell'utente, di modifica.

Confermando la pagina sarà generato un file .CSV a cui sarà attribuita la denominazione AmmSocialeUnicoMeseAnno:



Per tutti i lavoratori proposti, oltre ai dati anagrafici (codice progressivo, Codice fiscale, Cognome e Nome) saranno compilati i seguenti campi:

Da riportare

La casella, automaticamente selezionata, pilota il riporto del lavoratore all'interno del file .CSV.

Gli utenti che non volessero riportare il lavoratore all'interno del file .CSV dovranno deselectare detta casella.

E' possibile selezionare/deselezionare la casella per tutti i lavoratori tramite l'ausilio del pulsante *Selezione/Deselezione* tutti sotto evidenziato:



Ambito

Per la generalità delle aziende non agricole sarà riportata la stringa DM.

Per le aziende agricole sarà riportata la stringa AGR.

Pos. contributiva

Se “Ambito” = DM, sarà riportata la matricola INPS.

Se “Ambito” = AGR, sarà riportato il CIDA.

Unità operativa

Se “Ambito” = DM, sarà riportato il codice dell'unità operativa.

Se “Ambito” = AGR, sarà riportato il codice ISTAT riferito al codice

del comune di competenza della posizione agricola.

Tipologia beneficiari

Con “**Ambito**” = DM, il campo può accogliere uno dei seguenti valori:

- T1 - Lavoratori subordinati del settore privato aziende DM impossibilitati a prestare attività lavorativa, che alla data del 1° maggio 2023 sono dipendenti di imprese con sede legale od unità operativa sita nei comuni interessati (per un massimo di **90** giorni);
- T2 - Lavoratori subordinati del settore privato aziende DM residenti al 1° maggio 2023 in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende site al di fuori dei comuni interessati (per un massimo di **15** giorni);
- T3 - Lavoratori subordinati del settore privato aziende DM domiciliati al 1° maggio 2023 in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende site al di fuori dei comuni interessati (per un massimo di **15** giorni).

Sarà valorizzato con T1, se l’azienda svolge la propria attività in uno dei comuni colpiti dall’alluvione. In pratica, la procedura verificherà il comune specificato dall’utente nelle seguenti manutenzioni:

- Unità operativa;
- Scheda anagrafica dipendente, comune indicato in corrispondenza del campo “**Codice comune lavoro**”;
- Posizione INPS cui la matricola fa riferimento;
- Anagrafica unica, comune della sede legale/domicilio fiscale/ubicazione attività.

Se corrisponde ad uno dei comuni elencati nell’allegato n.2 alla circolare INPS n.53/2023, sarà riportato T1.

Sarà valorizzato con T2, se tutti i precedenti controlli falliscono e il lavoratore ha la residenza anagrafica in uno dei comuni colpiti dall’alluvione ed elencati nell’allegato n.2 alla circolare INPS n.53/2023.

Nessun riporto è previsto per il codice T3.



Con “**Ambito**” = AGR, il campo può accogliere uno dei seguenti valori:

- T4 - Lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, che alla data del 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo con un’azienda agricola con sede legale o Unità locale nei comuni interessati (per un massimo di **90** giorni);
- T5 - Lavoratori agricoli assunti successivamente al 1° maggio 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa con un’azienda agricola con sede legale o Unità locale nei comuni interessati (per un massimo di **90** giorni);
- T6 - Lavoratori agricoli che alla data del 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende agricole site al di fuori dei comuni interessati (per un massimo di **15** giorni);
- T7 - Lavoratori agricoli che alla data del 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo e sono domiciliati in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende agricole site al di fuori dei comuni interessati (per un massimo di **15** giorni).
- T8 - Lavoratori agricoli assunti successivamente alla data del 1° maggio 2023, residenti in uno dei comuni interessati alla data del 1° maggio 2023, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende agricole site al di fuori dei comuni interessati (per un massimo di **15** giorni).
- T9 - Lavoratori agricoli assunti successivamente alla data del 1° maggio 2023, domiciliati in uno dei comuni interessati alla data del 1° maggio 2023, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di (per un massimo di **15** giorni).

Sarà valorizzato con T4, se l’azienda svolge la propria attività in uno dei comuni colpiti dall’alluvione. In pratica, la procedura verificherà il comune specificato dall’utente nelle seguenti manutenzioni:

- Posizione agricola, comune indicato in corrispondenza del campo “**Codice comune**”;



- Scheda anagrafica dipendente, comune indicato in corrispondenza del campo “**Codice comune lavoro**”;
- Posizione INPS associata alla posizione agricola;
- Anagrafica unica, comune della sede legale/domicilio fiscale/ubicazione attività.

Se corrisponde ad uno dei comuni elencati nell'allegato n.2 alla circolare INPS n.53/2023 e il dipendente è stato assunto prima dell'1/5/2023, sarà riportato T4.

Sarà valorizzato con T5, nelle stesse condizioni di cui sopra, ma con data assunzione successiva all'1/5/2023.

Sarà valorizzato con T6, se tutti i precedenti controlli falliscono e il lavoratore è in forza all'1/5/2023 e ha la residenza anagrafica in uno dei comuni colpiti dall'alluvione ed elencati nell'allegato n.2 alla circolare INPS n.53/2023.

Sarà valorizzato con T8, nelle stesse condizioni di cui sopra, ma con data assunzione successiva all'1/5/2023.

Nessun riporto è previsto per i codici T7 e T9.

Residenza

Sarà valorizzato a R – Residenza se “**Tipologia beneficiari**” = T2/T6/T8.

Nessuna valorizzazione automatica è prevista per il codice D - Domicilio. Ricordiamo, infatti, che tra i dati anagrafici del lavoratore è presente solo la residenza anagrafica.

Tipo

Sarà indicato uno dei seguenti valori:

- F – Lavoratore full time;
- O – Lavoratore part time orizzontale;
- V – Lavoratore part time verticale;
- M – Lavoratore part time misto.

% impiego

Per i lavoratori full time sarà riportato 100.

Altrimenti, sarà riportata la % part time.

GG sospensione

Sarà letto l'evento di ammortizzatore unico presente all'interno della gestione degli ammortizzatori sociali. Se la casella "A zero ore" risulta selezionata, tutti i giorni lavorabili compresi tra la data di inizio e fine evento, saranno considerati di sospensione. Se, invece, è la casella "Riduz. settimanale" ad esser stata selezionata, saranno considerati di sospensione tutti i giorni lavorabili indicati all'interno della pagina che si attiva tramite il pulsante Dettaglio:

Riduzione settimanale

Ai fini della richiesta dell'ammortizzatore unico e della compilazione del file in formato .CSV, indicare le giornate di sospensione dell'attività lavorativa.

Maggio 2023

| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

Conferma Annulla



Attenzione!!

Ricordiamo che per "Tipologia beneficiari" = T2, T3, T6, T7, T8, T9, "GG sospensione" deve essere minore/uguale a 15.

La procedura, di conseguenza, riscontrata detta ipotesi, attiverà una segnalazione bloccante che di fatto impedirà la generazione del file .CSV.

In questo caso, l'utente, dovrà agire all'interno dell'evento di ammortizzatore unico modificando l'impostazione delle caselle "A ero ore" o "Riduz. settimanale" oppure inserendo un nuovo evento, rispettando, di conseguenza, detto limite

GG lavorabili

E' calcolato come i giorni sospensione.

Differenza a credito / Retribuzione persa

Con "Ambito" = DM, sarà valorizzata la differenza a credito, applicando i diversi algoritmi di calcolo riportati nell'allegato 1 della



circolare INPS n. 9/2017.

Con “**Ambito**” = AGR, sarà valorizzata la Retribuzione persa, applicando quanto riportato nel messaggio INPS n. 1653/2019.

Causale

Sarà riportato il contenuto dell’omonimo campo presente nella pagina delle opzioni.

CAP

Il campo identifica il CAP del domicilio fiscale del lavoratore.

Nessuna valorizzazione automatica è prevista.

Ricordiamo, infatti, che tra i dati anagrafici del lavoratore è presente solo la residenza anagrafica.

Tipo

Sarà indicato il codice CC o BD.

CC sarà indicato se valorizzato il successivo IBAN del lavoratore.

BD sarà indicato in assenza di IBAN.

IBAN

Sarà indicato l’IBAN del lavoratore, attingendo le informazioni dalla scheda anagrafica

Indirizzo

Sarà indicato l’indirizzo del lavoratore, ma solo con il precedente campo “**Tipo**” = BD.

UniEMens

Ad oggi, nessuna indicazione è stata fornita dall’INPS.

La gestione, di conseguenza, sarà oggetto di un successivo rilascio.

Aggiornamento automatico Tabella causali

Inserite automaticamente le seguenti causali blindate:

- 10606 – Ammortiz.Sociale Unico;
- 10607 – Assenze per alluvione.

Aggiornamento automatico Tabella eventi

Inseriti automaticamente i seguenti eventi blindati:

- 10059 – Ammortizzatore Sociale Unico (evento periodico);



- 10060 – Ammortizzatore Sociale Unico (evento non periodico).

**Aggiornamento
automatico
Tabella codici
legenda foglio
presenze**

Inserito il codice Am - Ammortizzatore Sociale Unico.

Assistenza fiscale da modello 730

Eseguita la consueta revisione annuale.

Sebbene non si disponga ancora dei file di importazione 730-4, si ritiene che nessuna modifica sia intervenuta al tracciato record che, di conseguenza, risulterebbe uguale a quello dello scorso anno.

Ricordiamo che i lavoro di importazione è posto alla seguente chiamata a menù del modulo Scadenze periodiche:

Gestione modello 740-4

Importazione 730-4

Tutti i dati presenti all'interno file di importazione saranno riportati nelle schede numeriche 2023, in corrispondenza della sezione relativa all'assistenza fiscale, successivamente, queste informazioni saranno lette dalla busta paga allo scopo di operare le relative trattenute/rimborsi.

Si rimanda l'utente alla **Guida in linea** per conoscere, in dettaglio, l'intera gestione, inoltre si ricorda la presenza tra i flussi operativi del flusso "Assistenza fiscale prestata ai contribuenti" da poter consultare all'occorrenza.

Welfare aziendale

Articolo 40, comma 1, DL 48/2023 del 4 Maggio 2023 **Circolare INPS n. 49 del 31/5/2023**

Premessa:

L'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", ha previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR, l'elevazione da 258,23 euro a 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Pertanto, con riferimento alla restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l'ordinario regime di esenzione previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e, dall'altro, non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.

Resta ferma, in ogni caso, la regola generale prevista dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, secondo cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risultino complessivamente superiori al limite-soglia previsto dalle disposizioni in parola, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l'intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è stata stabilita la totale assoggettabilità ai fini contributivi dell'analoga misura del c.d. bonus carburante prevista per il 2023, che consente la possibilità di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore, i quali, pertanto, restano esclusi ai soli fini della imposizione fiscale.

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

Implementazioni

Tabella Detrazioni, deduzioni e scaglioni di reddito

Per il controllo e l'applicazione del nuovo limite di deducibilità dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito, in riferimento ai lavoratori dipendenti con figli, così come previsto dall'art. 40, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, nella sezione oneri deducibili della tabella Detrazioni, deduzioni e scaglioni di reddito, relativa all'anno 2023, in aggiunta al già presente campo "**Limite deducibilità**", è stato previsto un nuovo campo, denominato "**Limite**



deducibilità con figli a carico”, nel quale è stato indicato il nuovo limite di 3.000,00 euro;

**Scheda
anagrafica
dipendente**

In anagrafica del dipendente, nella pagina *Detrazioni e carico familiare*, è stato inserito un nuovo campo denominato **“Deduzione Fringe benefit con Figli a carico”**.

Il campo può assumere uno dei seguenti valori:

1. Applica dopo verifica carico familiare
2. Applica senza verificare il carico familiare
3. Non applicare mai

La valorizzazione del campo sarà controllata in busta, in fase di erogazione di un Benefit erogato ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR, e in fase di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, per stabilire quale limite di deducibilità dovrà essere applicato;

Busta paga

Sia nelle buste mensili, in fase di inserimento di una causale con personalizzazione FRIBEN o FRIPRE, sia nella busta di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il controllo degli importi erogati ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR, per stabilire la deducibilità da applicare, terrà conto del valore presente in corrispondenza del campo **“Deduzione Fringe benefit con Figli a carico”**, presente in anagrafica del dipendente.

Saranno effettuati i seguenti controlli:

“Deduzione Fringe benefit con Figli a carico” = 1 - *Applica dopo verifica carico familiare*

Se in anagrafica il campo è valorizzato con 1 si procederà alla verifica del carico familiare.

Se risulta presente anche un solo elemento identificato come figlio con anche un solo mese a carico per il controllo del limite sarà utilizzato l’importo presente sul campo **“Limite deducibilità con figli a carico”**, presente nella tabella Detrazioni, deduzioni e scaglioni di reddito, corrispondente al limite di 3.000,00, previsto per i dipendenti con figli a carico.

In caso contrario, se non risultano presenti elementi identificati come figli, ovvero se gli stessi non avessero nessun mese a carico, per il controllo del limite verrà utilizzato l’importo presente sul campo **“Limite**



deducibilità”, presente nella tabella Detrazioni, deduzioni e scaglioni di reddito, corrispondente al limite di 258,23, previsto per i dipendenti senza figli a carico.

“Deduzione Fringe benefit con Figli a carico” = 2 - Applica senza verificare il carico familiare

In anagrafica, il campo viene valorizzato con 2 nel caso in cui il dipendente, pur non avendo richiesto detrazioni, risulta avere figli a carico.

In questo caso, indipendentemente dalla presenza di elementi identificati come figli, per il controllo del limite verrà utilizzato l’importo presente sul campo **“Limite deducibilità con figli a carico”**, presente nella tabella Detrazioni, deduzioni e scaglioni di reddito, corrispondente al limite di 3.000,00, previsto per i dipendenti con figli a carico.

“Deduzione Fringe benefit con Figli a carico” = 3 - Non applicare mai

In anagrafica, il campo viene valorizzato con 3 nel caso in cui per il dipendente non si voglia verificare ed eventualmente applicare il limite di deducibilità previsto per i dipendenti con figli a carico.

In questo caso, per il controllo del limite verrà utilizzato l’importo presente sul campo **“Limite deducibilità”**, presente nella tabella Detrazioni, deduzioni e scaglioni di reddito, corrispondente al limite di 258,23, previsto per i dipendenti senza figli a carico.

ANF – Nuovi livelli reddituali

Implementazioni

Adeguate le tabelle ANF ai nuovi livelli reddituali per il periodo 1/7/2023 – 30/6/2024 come da circolare INPS n.55 del 9/6/2023.

Ricordiamo che i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, le modifiche sono state predisposte con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Interventi vari

A seguire le modifiche apportate:

Busta paga

Elaborando la busta con un infortunio periodico e cambiando la tabella cassa edile nella busta di fine infortunio, la procedura attivava una segnalazione d'errore generico.

Addizionale regionale Provincia autonoma Trento

E' stata aggiornata la tabella 18 – Provincia autonoma di Trento con la modifica del limite di reddito per il quale spetta la deduzione che passa da 15.000,00 a 25.000,00 euro.

GESTIONE CASSA EDILE – Rev. 01.44.32 Upd. 10.2023

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Aggiornamento tabelle.

Aggiornamento tabella cassa edile

A seguire le tabelle da aggiornare:

| Manutenzione | Motivazione |
|---------------------|---|
| Tabella cassa edile | <p>Inserite le seguenti tabelle:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 - CASSA EDILE DI TORINO;• 50 - CASSA EDILE VITERBO IND.;• 111 - CASSA EDILE BOLOGNA;• 224 - CASSA EDILE AOSTA;• 225 - CASSA EDILE PAVIA INDU./ARTIG.;• 227 - C.E. VERCELLI CONFINDUSTRIA;• 229 - CASSA EDILE DI CUNEO (ARTIG.);• 252 - CASSA EDILE BOLOGNA CEDA;• 254 - CASSA EDILE BOLOGNA CALEC;• 302 - C.E. VERCELLI ARTIGIANO;• 303 - C.E. VERCELLI PIC.MEDIE IND.;• 312 - CASSA EDILE VITERBO ARTIG. |

Il lavoro di aggiornamento tabelle è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Aggiornamento tabelle

Cassa edile



Attenzione!!

E' possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.

Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.

Assistenza fiscale da modello 730

Eseguita la consueta revisione annuale.

Sebbene non si disponga ancora dei file di importazione 730-4, si ritiene che nessuna modifica sia intervenuta al tracciato record che, di conseguenza, risulterebbe uguale a quello dello scorso anno.

Ricordiamo che i lavoro di importazione è posto alla seguente chiamata a menù del modulo Scadenze periodiche:

Gestione modello 740-4

Importazione 730-4

Tutti i dati presenti all'interno file di importazione saranno riportati nelle schede numeriche 2023, in corrispondenza della sezione relativa all'assistenza fiscale, successivamente, queste informazioni saranno lette dalla busta paga allo scopo di operare le relative trattenute/rimborsi.

Si rimanda l'utente alla **Guida in linea** per conoscere, in dettaglio, l'intera gestione, inoltre si ricorda la presenza tra i flussi operativi del flusso "Assistenza fiscale prestata ai contribuenti" da poter consultare all'occorrenza.

Welfare aziendale

Articolo 40, comma 1, DL 48/2023 del 4 Maggio 2023 **Circolare INPS n. 49 del 31/5/2023**

Premessa:

L'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", ha previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR, l'elevazione da 258,23 euro a 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Pertanto, con riferimento alla restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l'ordinario regime di esenzione previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e, dall'altro, non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.

Resta ferma, in ogni caso, la regola generale prevista dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, secondo cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risultino complessivamente superiori al limite-soglia previsto dalle disposizioni in parola, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l'intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è stata stabilita la totale assoggettabilità ai fini contributivi dell'analoga misura del c.d. bonus carburante prevista per il 2023, che consente la possibilità di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore, i quali, pertanto, restano esclusi ai soli fini della imposizione fiscale.

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

Implementazioni

Tabella Detrazioni, deduzioni e scaglioni di reddito

Per il controllo e l'applicazione del nuovo limite di deducibilità dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito, in riferimento ai lavoratori dipendenti con figli, così come previsto dall'art. 40, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, nella sezione oneri deducibili della tabella Detrazioni, deduzioni e scaglioni di reddito, relativa all'anno 2023, in aggiunta al già presente campo "**Limite deducibilità**", è stato previsto un nuovo campo, denominato



“Limite deducibilità con figli a carico”, nel quale è stato indicato il nuovo limite di 3.000,00 euro;

**Scheda
anagrafica
collaboratori**

In anagrafica del collaboratore, nella pagina *Detrazioni e carico familiare*, è stato inserito un nuovo campo denominato **“Deduzione Fringe benefit con Figli a carico”**.

Il campo può assumere uno dei seguenti valori:

1. Applica dopo verifica carico familiare
2. Applica senza verificare il carico familiare
3. Non applicare mai

La valorizzazione del campo sarà controllata in busta, in fase di erogazione di un Benefit erogato ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del TUIR, e in fase di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, per stabilire quale limite di deducibilità dovrà essere applicato;

Busta paga

Sia nelle buste mensili, in fase di inserimento di una causale con personalizzazione FRIBEN o FRIPRE, sia nella busta di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il controllo degli importi erogati ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del TUIR, per stabilire la deducibilità da applicare, terrà conto del valore presente in corrispondenza del campo **“Deduzione Fringe benefit con Figli a carico”**, presente in anagrafica del collaboratore.

Saranno effettuati i seguenti controlli:

“Deduzione Fringe benefit con Figli a carico” = 1 - *Applica dopo verifica carico familiare*

Se in anagrafica il campo è valorizzato con 1 si procederà alla verifica del carico familiare.

Se risulta presente anche un solo elemento identificato come figlio con anche un solo mese a carico per il controllo del limite sarà utilizzato l'importo presente sul campo **“Limite deducibilità con figli a carico”**, presente nella tabella Detrazioni, deduzioni e scaglioni di reddito, corrispondente al limite di 3.000,00, previsto per i dipendenti con figli a carico.

In caso contrario, se non risultano presenti elementi identificati come



figli, ovvero se gli stessi non avessero nessun mese a carico, per il controllo del limite verrà utilizzato l'importo presente sul campo **“Limite deducibilità”**, presente nella tabella Detrazioni, deduzioni e scaglioni di reddito, corrispondente al limite di 258,23, previsto per i dipendenti senza figli a carico.

“Deduzione Fringe benefit con Figli a carico” = 2 - *Applica senza verificare il carico familiare*

In anagrafica, il campo viene valorizzato con 2 nel caso in cui il dipendente, pur non avendo richiesto detrazioni, risulta avere figli a carico.

In questo caso, indipendentemente dalla presenza di elementi identificati come figli, per il controllo del limite verrà utilizzato l'importo presente sul campo **“Limite deducibilità con figli a carico”**, presente nella tabella Detrazioni, deduzioni e scaglioni di reddito, corrispondente al limite di 3.000,00, previsto per i dipendenti con figli a carico.

“Deduzione Fringe benefit con Figli a carico” = 3 - *Non applicare mai*

In anagrafica, il campo viene valorizzato con 3 nel caso in cui per il dipendente non si voglia verificare ed eventualmente applicare il limite di deducibilità previsto per i dipendenti con figli a carico.

In questo caso, per il controllo del limite verrà utilizzato l'importo presente sul campo **“Limite deducibilità”**, presente nella tabella Detrazioni, deduzioni e scaglioni di reddito, corrispondente al limite di 258,23, previsto per i dipendenti senza figli a carico.

Interventi vari

A seguire le modifiche apportate:

Addizionale regionale Provincia autonoma Trento

E' stata aggiornata la tabella 18 – Provincia autonoma di Trento con la modifica del limite di reddito per il quale spetta la deduzione che passa da 15.000,00 a 25.000,00 euro.

TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021)

Di seguito, una tabella esplicativa di riepilogo con la quale si elencano le principali novità previste dalla legge di Bilancio 2022 che ci risultano non ancora operative:

| Tipologia | Utilizzabile | Con la procedura |
|---|--------------|--|
| Riordino ammortizzatori sociali - Contratti di solidarietà Modificate le aliquote massime di riduzione, infatti la riduzione massima nel periodo di riferimento (giorno, settimana, mese) non potrà eccedere l'80% al posto dell'attuale 60% e comunque la riduzione non potrà eccedere il 90% dell'orario nel periodo di validità del contratto di solidarietà. | No | Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie. |
| Riordino ammortizzatori sociali - Settore pesca Viene estesa al settore della pesca la possibilità di ricorrere alla CISOA prevista per gli operai agricoli. | No | Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie. |
| Contributo assunzioni lavoratori percettori di CIGS Al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato tali lavoratori, è concesso un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento CIGS autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo. Il predetto contributo può essere erogato al massimo per 12 mesi | No | Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie. |

TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023

Di seguito, una tabella esplicativa di riepilogo con la quale si elencano le principali novità normative previste per il 2023 ad oggi conosciute:

| Tipologia | Utilizzabile | Con la procedura |
|--|--------------|---|
| Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) | | |
| <u>Taglio cuneo fiscale</u> Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al: - 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro; - 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro. | Si | Gestito con upd 01.44.00 -3/2023 (vedi relative note). |
| <u>Taglio cuneo fiscale</u> E' stata prevista la detassazione al 5% delle somme erogate quali premi di produttività nell'anno 2023 e delle mance percepite dai lavoratori dipendenti appartenenti ai settori della ristorazione e delle attività ricettive. | Si | Gestito con upd 01.43.93 -2/2023 (vedi relative note). |
| <u>Esonero contributivo assunzione beneficiari del reddito di cittadinanza</u> Il comma 294 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. Il beneficio, alternativo all'esonero previsto dall'art. 8, D.L. n. 4/2019, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. | No | Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie. |

| | | |
|--|----|---|
| <p><u>Esonero contributivo assunzione under 36</u> Il comma 297 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni effettuate nel corso del 2023, l'esonero contributivo totale già previsto dall'art. 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. In particolare, per l'assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell'esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l'anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p> | No | Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie. |
| <p><u>Esonero contributivo assunzione donne</u> Il comma 298 conferma per il 2023 l'esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate previsto dal comma 16 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p> | No | Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie. |
| <p><u>Congedo parentale</u> Con il comma 359 si aggiunge un mese in più di congedo parentale all'80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.</p> <p>La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.</p> | No | Sarà gestito con upd 01.44.40 |
| <p><u>Indennità e di trattamenti di integrazione salariale</u> Stanziare nuove risorse per finanziare:</p> | No | Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le |

| | | |
|---|----|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale (comma 325); - l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (comma 326); - le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (comma 327); - l'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (comma 328); - il trattamento straordinario di integrazione. | | implementazioni necessarie. |
| D.L. Milleproroghe – D.L. n. 198 del 29/12/2022 | | |
| <u>Fondi di solidarietà bilaterale</u> Subisce la proroga al 1° luglio 2023, l'adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterale, anche territoriali intersettoriali e alternativi, relativamente ai termini di adeguamento alle disposizioni previste dalla riforma degli ammortizzatori sociali (inclusione tra i destinatari delle tutele, anche i datori di lavoro con anche 1 solo dipendente). | No | Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie. |
| <u>La riforma del lavoro sportivo</u> Subisce la proroga al 1° luglio 2023 della maggior parte delle novità e adempimenti la cui entrata in vigore era prevista al 1° gennaio 2023, compreso il regime agevolato per i redditi diversi di cui all'art. 67, lettera m) del TUIR. | No | Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie. |

CONTENUTI PROSSIMI RILASCI

Di seguito i principali contenuti normativi dei prossimi upd, la cui data di rilascio è prevista, orientativamente, entro:

| Metà Luglio 2023 | | | |
|-----------------------------------|--|------|--|
| Riferimento | Argomento | Note | Cosa sarà rilasciato |
| Circolare INPS n.45 del 16/5/2023 | Innalzamento indennità congedo parentale dal 30% all'80% per il primo mese | | Calcolo congedo parentale Calcolo denuncia UniEMens |
| Messaggio INPS n. 1932/2023 | Incremento 4 punti percentuale esonero quota contributi previdenziali IVS c/dipendenti | | Intera gestione |